Ordinanza n.10

OGGETTO: Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

CIMITERI - MERCATI - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE

# IL SINDACO

#### Visti:

- l'art. 50 del Decreto legislativo del 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare i commi 5 e 6;
- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM):
- 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
- 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»":
- 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»:

Considerato che, come specificato nel DPCM del 9 marzo 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'articolo 3 comma 2 e l'articolo 1) comma 1) lettera aa) "limitazioni allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità";

Visto il DPCM 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1 del DPCM del 10 aprile 2020:

- lett.d): sul territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- lett.z): sul territorio nazionale sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al Decreto sono chiusi, indipendentemente dall'attività svolta, i mercati salvo le attività dirette alla sola vendita alimentare:

Vista l'Ordinanza n.10 del 13/04/2020 della Protezione Civile Regione Friuli Venezia Giulia che, al punto 9., dispone:

"di vietare l'esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercato all'aperto una perimetrazione;
- presenza di un unico varco d'accesso separato da quello di uscita e contingentamento delle presenze;
- per venditori e clienti uso obbligatorio di guanti monouso, mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro;"

Dato atto che i mercati cittadini del mercoledì e sabato e i tre mercati rionali sono tipici luoghi di concentrazione e ammassamento di persone nelle vie e piazze ove i mercati vengono svolti, in quanto la gente si reca nei mercati non solo per fare acquisti ma anche per ritrovarsi e socializzare:

Considerato che nel territorio comunale sono presenti numerose attività che assicurano la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

Considerato inoltre che anche i cimiteri comunali possono essere luoghi di aggregazione in particolare per le persone anziane, che, sulla base delle notizie ed indicazioni delle Autorità Sanitarie, sono tra i soggetti più vulnerabili;

Valutato che nei cimiteri cittadini non è possibile predisporre le condizioni per evitare assembramenti tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale tra loro di almeno un metro:

Ritenuto per quanto sopra di procedere alla chiusura dei cimiteri cittadini, ai sensi dell'art.3 comma 2 e art.1 comma 2 lett.b) del Decreto Legge 25/03/2020;

Premesso e considerato quanto sopra;

Ritenuto di adottare con la massima urgenza i provvedimenti indifferibili ed urgenti dettati dall'emergenza sanitaria denominata "Corona virus", atti a salvaguardare la salute dei cittadini del Comune di Pordenone;

Ritenuto quindi, dalla data odierna e fino al 03/05/2020, di:

- a) chiudere al pubblico tutti i Cimiteri cittadini: Via Cappuccini, Rorai Grande, Villanova, Vallenoncello, Torre, consentendo l'accesso per le operazioni di sepoltura alle ditte incaricate del pubblico servizio ed a non oltre quindici persone che accompagnano la salma, salvo casi eccezionali da valutarsi a cura dell'Ufficio comunale competente (Ufficio di Polizia Mortuaria), previa motivata istanza;
- b) confermare l'annullamento dei seguenti mercati, secondo quanto disposto dall'Ordinanza n.10/2020 della Protezione Civile Regione Friuli Venezia Giulia:
- mercato cittadino del mercoledì
- mercato cittadino del sabato
- mercato del giovedì dei produttori agricoli di Torre
- mercato del venerdì dei produttori agricoli di Sacro Cuore
- mercato del venerdì di Villanova
- c) confermare il divieto di commercio al dettaglio ambulante sull'intero territorio comunale, in quanto attività non rientrante tra quelle ammesse dall'art.1) comma 1) lettera z) del DPCM 10/04/2020 e vietata dall'Ordinanza n.10/2020 della Protezione Civile Regione Friuli Venezia Giulia;

# Richiamati:

- le Ordinane Sindacali n.5 del 10/03/2020 e n.8 del 08/04/2020;
- il vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 23/09/2019 ed in particolare l'articolo 18 "Anticipazione, posticipazione o annullamento giornata di mercato. Calendario annuale dei mercati";
- gli artt. 1, 2 e 16 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria,

## **ORDINA**

dalla data odierna e fino al 03/05/2020:

a) la chiusura al pubblico di tutti i Cimiteri cittadini: Via Cappuccini, Rorai Grande, Villanova; Vallenoncello, Torre, consentendo l'accesso per le operazioni di sepoltura alle ditte incaricate del pubblico servizio ed a non oltre quindici persone che accompagnano la salma, salvo casi eccezionali da valutarsi a cura dell'Ufficio comunale competente (Ufficio di Polizia Mortuaria), previa motivata istanza.

### **CONFERMA**

- b) l'annullamento dei mercati:
- mercato cittadino del mercoledì
- mercato cittadino del sabato

- mercato del giovedì dei produttori agricoli di Torre
- mercato del venerdì dei produttori agricoli di Sacro Cuore
- mercato del venerdì di Villanova
- c) il divieto di commercio al dettaglio ambulante sull'intero territorio comunale;

#### **RACCOMANDA**

il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di Polizia Urbana attea contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

#### AVVERTE

che, restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative ove già sancito da leggi e altri regolamenti vigenti, l'inottemperanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19

#### **DISPONE**

- l'obbligo di far rispettare la presente ordinanza agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti farla osservare;
- che la presente ordinanza venga:
- pubblicata all'albo pretorio-on line e comunicata a tutti gli operatori del mercato tramite apposito avviso sul sito internet del Comune, nonché esposta all'esterno dei cimiteri cittadini
- trasmessa:
  - Assessore al Commercio Emanuele Loperfido
  - Assessore allo Sportello unico attività produttive Cristina Amirante
  - Assessore ai Servizi demografici, elettorali e statistici e cimiteriali e alle Attività produttive Guglielmina Cucci
  - Segretario Generale dott.ssa Flavia Leonarduzzi f.f.
  - Dirigente del Settore IV arch. Maurizio Gobbato
  - Protezione Civile Comune di Pordenone
  - Polizia Municipale
  - Settore Affari Generali Ufficio Comunicazione
  - U.O.C. Difesa del Suolo, viabilità, mobilità Urbana, protezione civile
  - Prefettura di Pordenone
  - Questura di Pordenone
  - Comando Compagnia Carabinieri
  - Comando Gruppo guardia di Finanza
  - Sezione Polizia Stradale di Pordenone



- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pordenone

- Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 Pordenone
- Centrale Operativa 118 c/o Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli"
- GEA
- GSM
- ATAP
- Taxisti
- Teatro Verdi
- Magazzino Comunale
- TURISMO FVG PORDENONE

# Organizzazioni e Associazioni:

- ASCOM P.le Dei Mutilati, 4 Pordenone;
- CONFESERCENTI Via Montereale, 10/B Pordenone;
- ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO AMBULANTE E DELLA MICROIMPRESA Annone Veneto
- COLDIRETTI Pordenone
- CONFAGRICOLTURA Pordenone
- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI Pordenone
- UIL TUCS Via San Valentino, 30 Pordenone
- ADICONSUM Via San Valentino, 30 Pordenone
- FEDERCONSUMATORI Via San Valentino, 30 Pordenone

### **AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
Alessandro Ciriani

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.